Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 20 GENNAIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4:

General Leasing Verona, società per azioni, servizi finanziari, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1984.

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1983 (tagli da L. 500.000).

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1983 (tagli da L. 1.000 e L. 500).

Gardenia Finanziaria, società per azioni, in Spezzano di Fiorano Modenese: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1983.

Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1983.

Vigasio, società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1983.

OCRIM - Società per l'industria meccanica, società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1983.

CA-FIN - Castelvetro finanziaria, società per azioni, in Castelvetro di Modena: Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1983.

Maglificio SIMA, società per azioni, in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1983.

Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1983 (delibera 10 settembre 1980).

Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1983 (delibera 19 dicembre 1972).

Torino Calcio, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1983.

Europork, società per azioni, in Spilamberto (Modena): Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1983.

Immobiliare E.LI.GIO., società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1983.

LI.E.GI., società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1983.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1984.

Ceramiche Girardi, società per azioni, in Palazzolo dello Stella: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1983.

F.I.N.T., società per azioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1983.

DIFA immobiliare, società per azioni, in San Giovanni Lupatoto: Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1983.

G. Paracchi & C., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1983 (delibera assembleare 28 novembre 1975).

G. Paracchi & C., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1983 (delibera assembleare 26 gennaio 1977).

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7% - 1974/1989 » sorteggiate il 10 gennaio 1984.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, in Palermo: Obbligazioni « 7% - 1971/1986 - VII emissione » sorteggiate il 3 gennaio 1984.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 13% - 1979/1989 - Tranches XI-XII » sorteggiate il 16 gennaio 1984.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Lussemburgo: Obbligazioni « 6% - 1966/1986 » sorteggiate il 10 novembre 1983.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7% - 1972/1987 » sorteggiate il 10 novembre 1983.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Lussemburgo: Obbligazioni « 6% - 1968/1988 - 1ª emissione » sorteggiate il 12 dicembre 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata 1981-82.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1981-82, con le tabelle annesse al presente decreto e firmato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1983
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 248

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

(Annata agraria 1981-82)

RISO ITALIANO

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Balilla Castello	Balilla o Castello
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Lido Rosa Marchetti Titanio	Lido o Rosa Marchetti o R.M. o Titanio
Alfa Argo Auro Balilla grana grossa o Balilla G.G. Cripto Faro Italico Lomellino Maratelli Monticelli Padano Piemonte Romeo Rubino	Alfa o Argo o Auro o Balilla grana grossa o Balilla G.G. o Cripto o Faro o Italico o Lomellino o Maratelli o Monticelli o Padano o Piemonte o Romeo o Rubino
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Europa Nettuno Pierina Marchetti Radon Ribe (Euribe) Ringo Romanico (2) Smeraldo Veneria	Europa o Nettuno o Pierina Marchetti o Radon o Ribe (Euribe) o R.B. (2) o Ringo o Romanico (2) o Smeraldo o Veneria
Rizzotto (2) S. Andrea	Rizzotto (2) o S. Andrea
Nero Vialone (2)	Nero o Vialone (2)
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Baldo Razza 77 o R. 77 (2) Roma	Baldo o Razza 77 o R. 77 (2) o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Corallo Gritna Italpatna (2) Onda Silla Sirio Strella	Corallo o Gritna o Italpatna (2) o Onda o Silla o Sirio o Strella

RISO ESTERO

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella «Tabella» relativa alla produzione dell'annata agraria 1983-84.

Risone	Riso
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Arkrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Bluerose	
Magnolia	
Nato	
Zenith	
Gulfrose	
501	
Calrose	
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Dawn	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406
Bluebonnet	
Toro	
Nira	
Century Patna	
Rexoro	
Patna grain	
Belle Patna	
Bluebelle	
Lebonnet	
Starbonnet	
Selezione 406	
Perola	Perola o Agulha o Fortuna
Agulha	
Fortuna	
Vary Lava	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Alicombo	
Macalioca	
Inra 68/2 o Delta	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Arlesienne	
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Castello: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve o assente - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Titanio: semilunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Alfa: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Auro: corta - tonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o Balilla G.G.: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Faro: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia affusolata - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Italico: semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Lomellino: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

Maratelli: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli: semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Piemonte: semilunga - tonda - media - perla centrale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Romeo: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Rubino: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Vialone nano: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Europa: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Nettuno: lunga - affusolata grossa - perla centrale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente regolare o pronunciato - sezione schiacciata.

P. Marchetti: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Radon: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Ribe (Euribe): lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Romanico: molto lunga - affusolata - grossa - perla centrale piccola - striscia assente - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Smeraldo: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Veneria: lunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rizzotto: lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

---

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

Nero: semilunga - semiaffusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vialone: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi: lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

Volano: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Razza 77 o R. 77: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Roma: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli: molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Corallo: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Gritna: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Italpatna: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Onda: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Silla: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Sirio: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente regolare - sezione tondeggiante.

Strella: lunga - affusolata - media - perla centrale piccola o assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Yabani: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero: corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Bluerose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose: semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Dawn: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira: molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna grain: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary lava: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe-Brand: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Lungo Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO

Gruppo comune o originario

Grani spuntati .	5,00 %
Grani striati rossi .	3,00 %
Disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate) .	14,00 %
Grani gessati	3,00 %
Grani vaiolati .	1,00 %
Grani macchiati	0,50 %
Grani ambrati .	0,125%
Grani gialli	0,05 %
Rotture	5,00 %

Gruppi semifino, fino e superfino

Grani spuntati .	5,00 %
Grani striati rossi .	3,00 %
Disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5%)	14,00 %
Grani gessati	3,00 %
Grani vaiolati . .	1,00 %
Grani macchiati	0,50 %
Grani ambrati .	0,125%
Grani gialli .	0,05 %
Rotture	5,00 %

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo».

La dichiarazione di riso «ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per «destrinoso» si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) La varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente «tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «comune o originario».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo «comune o originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) *Impurità varietali*: per le impurità varietali è da intendere la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(233)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 gennaio 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel quadrimestre gennaio-aprile 1984, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il cre-

dito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1983, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state stabilite le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio a decorrere dall'anno 1984;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 7 dicembre 1983, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità quadrimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il quadrimestre gennaio-aprile 1984 è pari al 19,20% di cui 1,50% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse il tasso di riferimento annuo posticipato da applicare per il quadrimestre gennaio-aprile 1984 alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 19,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

(273)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 gennaio 1984.

Recepimento della XLIII direttiva della commissione C.E.E. e modifica dell'allegato al decreto 10 dicembre 1982, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio di mangimi;

Visto il decreto 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174/73, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto 10 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, con il quale si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale;

Visti i decreti seguenti:

5 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 1983;

9 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 1983;

Vista la quarantesima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 82/474/CEE del 23 giugno 1982, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. numero L/213 del 21 luglio 1982, e la quarantaduesima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 83/266/CEE del 16 maggio 1983, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L/147 del 6 giugno 1983, con le quali, tra l'altro, è stato modificato l'allegato II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, con l'autorizzare provvisoriamente l'uso di due nuovi coccidiostatici, denominati « narasin » e « salinomicina », e con l'ammettere temporaneamente l'utilizzazione della « virginiamicina » anche per le galline ovaiole;

Vista la quarantatreesima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 83/466/CEE del 28 luglio 1983, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. numero L/255 del 15 settembre 1983, con la quale gli allegati I e II della suddetta direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970 sono stati di nuovo modificati, sia con il disporre, in via definitiva, l'aumento del tempo di sospensione del « *Metilclorpindolo* » da 3 a 5 giorni, l'estensione dell'impiego del « *Monesin-sodio* » ai tacchini, l'autorizzazione all'impiego del « *Lasalocid-sodio* », coccidiostatico finora ammesso solo su scala nazionale, e della « *formaldeide* » per suini e sia con il disporre, in via provvisoria, la proroga dell'autorizzazione all'uso delle seguenti sostanze: *nosieptide, nicarbazina, alofuginone, nitrito di sodio, bentonite, montmorillonite e 1,2 propandiolo;*

Sentita la commissione tecnica, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;

Sentito inoltre sul « narasin » il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 10 dicembre 1982, citato nelle premesse, è così modificato:

1) alla parte I, principi attivi, gruppo *A*), antibiotici, la voce *virginiamicina* è completata come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
		Galline ovaiole		10	500.000	100	100	20		30-11-1985

2) alla parte I, principi attivi, gruppo *A*), antibiotici, per la voce *nosieptide* la data del 30 novembre 1983 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1984;

3) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, alla voce *metilclorpindolo* il tempo di sospensione per i polli da ingrasso e le faraone, riportato alla colonna « altre disposizioni », è elevato da tre a cinque giorni;

4) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, la voce « *monensin-sodio* » è completata come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
		Tacchini	16 settimane	90	250.000	500	500	100	La somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione	

5) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per le voci *alofuginone* e *nicarbazina*, la data del 30 novembre 1983 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1984;

6) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, alla voce *lasalocid sodio*, alla colonna « impiego consentito fino al », la data 30 novembre 1983 è depennata.

Sono inoltre aggiunte le seguenti due voci:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
Narasin	$C_{43}H_{72}O_{11}$	Polli da ingrasso		60	160.000	400	400	80	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge, indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi	30-11-1984
Salinomicina	$C_{42}H_{69}O_{11}Na$	Polli da ingrasso		50	140.000	350	350	70	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge, indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi	30-11-1984

7) alla parte VI, conservanti, per le voci *nitrito di sodio e 1,2 propandiolo* la data del 30 novembre 1983 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1984.

E' inoltre aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
Formaldeide		Suini	6 mesi					600	Solo nel latte scremato	

8) alla parte VII, agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, per le voci *bentonite* e *montmorillonite* la data del 30 novembre 1983 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1984.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

(270)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 gennaio 1984.

Proroga di alcuni termini temporali stabiliti per gli autoarticolati porta-containers, per le macchine operatrici ed i carrelli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i propri decreti 30 dicembre 1980, 9 aprile 1982 e 9 luglio 1982;

Considerato che il settore del trasporto su strada ed il mercato delle macchine operatrici e dei carrelli sono stati compressi da una grave e perdurante situazione di crisi;

Considerato quindi che gli operatori del settore del trasporto non si sono trovati nelle condizioni di sostituire entro la data già stabilita col decreto ministeriale 30 dicembre 1980 tutto il parco dei semirimorchi porta-containers in circolazione al 31 dicembre 1979 con pesi eccezionali;

Considerato altresì che le imprese costruttrici delle macchine operatrici e dei carrelli hanno ancora a magazzino, perchè invenduta, buona parte della produzione realizzata dopo l'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e, come tale, non completamente adeguata alle norme di cui ai decreti ministeriali 9 aprile 1982, 9 luglio 1982 e 11 novembre 1982:

Decreta:

Art. 1.

I semirimorchi porta-containers in circolazione alla data del 31 dicembre 1979, con pesi complessivi e sugli assi eccedenti quelli di cui all'art. 33 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 e che, già ricondotti ai pesi complessivi massimi di cui al citato art. 33 a datare dal 1° gennaio 1981, devono essere ulteriormente declassati di peso per eccedenza del peso sugli assi e, allorché agganciati al veicolo trattore, del rapporto di traino 1,4, dovranno essere sottoposti a visita e prova per la definitiva determinazione del peso complessivo nel rispetto delle norme di legge, con le scadenze seguenti:

entro il 31 dicembre 1983 quelli immessi in circolazione prima del 1° gennaio 1974;

entro il 1984 quelli immessi in circolazione prima del 1° gennaio 1977;

entro il 1985 quelli immessi in circolazione prima del 1° gennaio 1980.

Negli anni 1984 e 1985 i termini di presentazione sono quelli previsti per la scadenza delle revisioni annuali di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981.

A seguito della visita e prova di cui sopra, le carte di circolazione dovranno essere rinnovate.

Art. 2.

Le macchine operatrici ed i carrelli già costruiti o in corso di costruzione alla data del 31 dicembre 1983, facenti parte dei tipi e modelli comunque approvati alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1982, n. 38, possono essere ancora immessi in circolazione sino al 30 settembre 1984 a condizione che:

siano insuscettibili per costruzione di velocità superiore a 40 km/h;

che vengano inquadrati come veicoli eccezionali qualora superino le dimensioni di cui all'art. 32 e/o i pesi di cui all'art. 69 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38;

siano allestiti con il dispositivo a luce lampeggiante gialla montato in conformità dell'art. 205 del sopracitato testo unico.

Roma, addì 12 gennaio 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(269)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 1983.

Impegno della somma di L. 12.076.408.728 a favore della regione Lombardia, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione alla delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia, la somma di L. 1.826.436.850, quale anticipo del 5 % per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 5815 del 24 ottobre 1983, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale viene chiesta l'erogazione dell'importo di L. 12.076.408.728, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Lombardia è impegnata la somma di L. 12.076.408.728, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1983
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 107

(144)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1983.

Prima variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1983.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la istituzione del Fondo per la mobilità della manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto del 2 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione del « Fondo per la mobilità della manodopera » per l'esercizio finanziario 1983;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, sul bilancio annuale dello Stato, con la quale è stata assegnata al « Fondo per la mobilità della manodopera » la somma di lire 10 miliardi, per il finanziamento delle attività di formazione professionale indicate all'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della stessa legge n. 845;

Considerato che la predetta assegnazione costituisce fonte di entrata del « Fondo per la mobilità della manodopera » per il corrente esercizio finanziario;

Considerato che per l'esercizio finanziario 1982 della gestione del citato Fondo è stato accertato l'avanzo definitivo di amministrazione nella misura di lire 199.408.768.006 che rispetto a quello presunto di lire 12.250.000.000 comporta un aumento di L. 187.158.768.006 di cui L. 185.908.412.513 da riassegnare ai capitoli di spesa numeri 1301 1302 1303 e 1406;

Considerato che la somma di L. 79.104.059.769 è già compresa nel predetto avanzo definitivo di amministrazione per cui essa deve essere riassegnata soltanto al cap. 1406 della spesa dello stesso Fondo;

Considerato che è stato indicato nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 l'importo di lire 57.002.000.000, sia al cap. 5214 dell'entrata che a quello 1304 della spesa, che viceversa costituisce rispettivamente l'ammontare delle entrate acquisite nei decorsi esercizi e la relativa copertura finanziaria per provvedere alla relativa spesa peraltro già impegnata con apposito decreto emanato il 31 dicembre 1982;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dover annullare le predette indicazioni in quanto trattasi di somme acquisite all'entrata della gestione e che costituiscono corrispettivamente importi da destinare a rimborsi;

Decreta:

Al bilancio di previsione del « Fondo per la mobilità della manodopera » per l'esercizio finanziario 1983 vengono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:		
Intégrazione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1982	L.	187.158.768.006
Titolo II Entrate in conto capitale Cap. 5101. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e art. 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 25 febbraio 1982, n. 54)	»	10.000.000.000
In diminuzione:		
Cap. 5213. — Somma residuata dal versamento di lire 100 miliardi a carico del Fondo per la ristrutturazione industriale da destinarsi agli interventi di riqualificazione di cui all'art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (art. 24 della legge 30 marzo 1981 n. 119)	»	79.104.059.769
Cap. 5214. — Disponibilità finanziarie accantonate per i versamenti all'INPS ai sensi dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	»	57.002.000.000
Totale entrate	L.	61.052.708.237

SPESE

In aumento:		
Titolo II Spese in conto capitale		
Cap. 1301. — Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai della industria delle quote di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione industriale (articolo 21, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675)	L.	3.584.873.550
Cap. 1302. — Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164	»	38.219.479.194
Cap. 1303. — Rimborso all'INPS delle somme erogate in conseguenza delle proroghe del trattamento di integrazione salariale previsto dallo art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390 e della legge 6 maggio 1982, n. 221	»	65.000.000.000

Cap. 1401. — Spese per l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L.	2.500.000.000
Cap. 1402. — Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	»	482.000.000
Cap. 1403. — Spese per attività di studio, ricerca e documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	»	4.518.000.000
Cap. 1404. — Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari o internazionali (articolo 18, lettera *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . .	»	750.355.493
Cap. 1405. — Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . .	»	1.500.000.000
Cap. 1407. — Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	»	1.500.000.000
In diminuzione:		
Cap. 1304. — Rimborso all'INPS delle somme dovute per gli anni 1979, 1980 e 1981 (art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	»	57.002.000.000
Totale a pareggio . .	L.	61.052.708.237

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: De Michelis

(132)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 gennaio 1984.

Rettifica al decreto ministeriale 30 luglio 1983, con il quale sono stati stabiliti i raggruppamenti di discipline relativi ai concorsi a posti di professore universitario di ruolo, prima fascia.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 10 ottobre 1983, con il quale sono stati stabiliti i raggruppamenti di discipline relativi ai concorsi a posti di professore universitario di ruolo, prima fascia;

Considerato che per mero errore materiale il raggruppamento n. 214 è stato diviso in due parti, contrariamente a quanto stabilito dal parere vincolante espresso in merito dal Consiglio universitario nazionale, con l'attribuzione alla seconda parte del n. 215;

Ravvisata la necessità di rettificare il citato decreto per la parte suddetta;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 30 luglio 1983, citato nelle premesse, il raggruppamento n. 214 è così costituito:

endocrinologia;
endocrinologia e terapia costituzionale;
endocrinologia e patologia costituzionale;
malattie del ricambio;
fisiopatologia delle malattie del ricambio;
endocrinologia sperimentale;
endocrinologia e medicina costituzionale;
medicina costituzionale ed endocrinologia;
medicina costituzionale;
andrologia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiopatologia endocrina;
scienza delle costituzioni;
scienza delle costituzioni ed endocrinologia.

La sola indicazione « Gruppo n. 215 » è annullata e quindi l'ordine sequenziale dei raggruppamenti passa dal n. 214 a quello 216.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1984

Il Ministro: Falcucci

(297)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 gennaio 1984.

Modificazione all'art. 4 del decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime di importazione delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime di importazione delle merci e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1978, con il quale sono state apportate modificazioni all'art. 4 del citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Viste le modificazioni intervenute nel regolamento valutario delle importazioni delle merci originarie dell'Egitto, rese note con circolare U.I.C. n. 2/8 del 31 ottobre 1983;

Considerata la necessità di modificare di conseguenza il secondo e quinto comma dell'art. 4 del citato decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Dal secondo e dal quinto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime di importazione delle merci, vengono eliminate le parole « Repubblica araba d'Egitto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(234)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 marzo 1983, n. **799.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

N. 799. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Perugia come segue:

Facoltà di magistero:

istituto di filologia italiana . . . posti 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di parassitologia . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 221

DECRETO 15 luglio 1983, n. **800.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

N. 800. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 220

DECRETO 16 novembre 1983, n. **801.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, ad accettare un legato.

N. 801. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Maddalena Giani con testamento olografo 13 luglio 1980, pubblicato in data 12 settembre 1980, n. 11752/1232 di repertorio, a rogito dott. Rodolfo Krieg, notaio in Vercelli, registrato a Vercelli in data 25 settembre 1980 al n. 2372.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 83

DECRETO 21 novembre 1983, n. **802.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 50.000.000, un immobile sito in Brindisi, via Santa Margherita n. 21, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 510, foglio 190, mappale 1890/2, di proprietà dei signori Maria Elisabetta Errico quale usufruttuaria per un terzo e Giovanni, Carlo, Cecilia e Anna Maria Caputo quali proprietari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 85

DECRETO 25 novembre 1983, n. **803.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma ad accettare un legato.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Firenze, via Pacinotti n. 12, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8393, foglio 81, mappale 110 sub 3, del valore dichiarato di L. 9.500.000 elevato a L. 14.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, disposto dalla sig.ra Eleonora Curetti vedova Taddei a favore dell'istituto mutilatini di don Gnocchi che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione stessa in data 5 giugno 1976, con testamento pubblico 7 gennaio 1975, pubblicato in data 26 novembre 1975, n. 36896 di repertorio, a rogito dott. Ugolini Golini, notaio in Firenze, registrato a Firenze in data 1° dicembre 1975 al n. 7379.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 84

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige al decreto ministeriale 23 dicembre 1983, concernente: « Proroga della convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 357 del 30 dicembre 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 15, sesto comma, dove è scritto: «...dal fabbricante l'altra dall'agente di finanza.», leggasi: «...dal fabbricante e l'altra dall'agente di finanza.»;

all'art. 16, ultimo comma, dove è scritto: «...*è eseguito il provvedimento*...», leggasi: «...*è seguito il procedimento*...».

(280)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga di trenta giorni delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 78/FPC concernente collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 101/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 983;

Viste le proprie ordinanze n. 51/FPC del 31 ottobre 1983 e n. 78/FPC del 5 dicembre 1983;

Vista la lettera del prefetto di Napoli n. 600/BRA/GAB del 3 gennaio 1983;

Considerato che per il perdurare del fenomeno del bradisismo non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa del consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli;

Ravvisata, quindi, la necessità di concedere una proroga di altri trenta giorni delle precedenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli può essere collocato in aspettativa fino al 31 gennaio 1984, con le stesse modalità previste nelle ordinanze n. 51/FPC del 31 ottobre 1983 e n. 78/FPC del 5 dicembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(236)

Estensione delle disposizioni dell'ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983, concernente sospensione di termini in favore delle popolazioni colpite dal bradisismo, anche ai soggetti operanti nel comune di Bacoli. (Ordinanza numero 103/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983;

Vista la richiesta n. 22342 del 5 dicembre 1983, con la quale il sindaco del comune di Bacoli chiede l'estensione delle disposizioni della citata ordinanza n. 56/FPC in data 9 novembre 1983 anche nei confronti dei soggetti operanti nel comune di Bacoli;

Vista la lettera n. 571/BRA-GAB in data 6 dicembre 1983, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta del sindaco di Bacoli;

Acquisito nella riunione del 12 settembre 1983 l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni dell'ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983 sono estese ai soggetti operanti nel comune di Bacoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(237)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 7273 del 17 gennaio 1984 praticabili dal 23 gennaio 1984, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	618
Gasolio agricoltura	»	443
Petrolio agricoltura	»	432
Gasolio pesca e piccola marina	»	410
Petrolio pesca e piccola marina	»	400
Olio combustibile ATZ	L./kg	374
Olio combustibile BTZ	»	411

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	595	598	601	604	607
Petrolio (*)	»	651	654	657	660	663
Olio comb.le fluido	L./kg	504	507	510	513	516

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(320)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 dicembre 1983, n. **57**.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di lavoro dipendente - Conguaglio di fine anno 1983 - Certificazioni del datore di lavoro.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio imposte dirette di Roma e Milano
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Al comando generale della Guardia di finanza
Al consorzio nazionale esattori

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alle ragionerie centrali dei Ministeri
All'Istituto nazionale della previdenza sociale
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari

PARTE I

CONGUAGLIO DI FINE ANNO RELATIVO ALL'ANNO 1983

1. — RICHIAMI GENERALI

Nell'anno 1983 alcune modifiche legislative, interessanti anche il conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente, sono state apportate dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante una nuova tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e modifiche al regime delle detrazioni di imposta.

Prescindendo dalle anzidette modifiche, già illustrate nella circolare n. 21 del 3 maggio 1983 e di cui si dirà meglio nel successivo paragrafo, per il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno 1983 i sostituti d'imposta dovranno attenersi, in linea generale, alle stesse disposizioni vigenti per il conguaglio di fine anno 1982.

Si richiamano, quindi, oltre alle istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 13/R.T. del 20 novembre 1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le circolari n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per la disciplina della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a partire dal 1° gennaio 1977, la circolare n. 151 del 14 dicembre 1978 per il conguaglio finale di detto anno, la circolare n. 13 del 2 maggio 1980, recante istruzioni per l'attribuzione delle nuove misure delle detrazioni e dell'ulteriore detrazione di L. 52.000 introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1980, dall'art. 3 della legge finanziaria n. 146 del 1980, a favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonché le circolari n. 37 del 19 novembre 1981 e n. 41 del 12 dicembre 1981, riguardanti il conguaglio di fine anno 1981 e, infine, la circolare n. 56 del 23 dicembre 1982 relativa al conguaglio di fine anno 1982.

In particolare, circa i termini per l'effettuazione del conguaglio di fine anno, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, con il quale viene consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla fine dell'anno di riferimento; in pratica, per i redditi dell'anno 1983, i datori di lavoro e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono effettuare il predetto conguaglio fino al 29 febbraio 1984.

Pertanto, anche per l'anno 1983, ove datori di lavoro non siano in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine del corrente anno, potranno provvedervi alla fine del mese di gennaio o a quella del mese di febbraio del prossimo anno, con il conseguente spostamento al 15 febbraio o al 15 marzo del termine per il versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso.

Si fa presente tuttavia che l'eventuale spostamento al 29 febbraio 1984 delle operazioni di conguaglio riguarda solo gli effetti finanziari delle predette operazioni, che reagiranno sulle retribuzioni e pensioni erogate nel mese (dicembre, gennaio o febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato, fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31 dicembre 1983 ed alle ritenute operate fino a tale data.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili, nel senso che soltanto qualora l'effettuazione delle operazioni di conguaglio venga differita ai mesi di gennaio o febbraio rimane conseguentemente spostato, come già precisato, al 15 febbraio o al 15 marzo, il termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute derivanti dal conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a quelle relative agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione del conguaglio, mentre, nell'ipotesi in cui il conguaglio venga eseguito entro il 31 dicembre, il versamento delle eventuali maggiori ritenute dovrà essere effettuato entro il 15 gennaio 1984.

In aggiunta a quanto già ricordato, si ribadisce che lo spostamento alla fine di gennaio o di febbraio delle operazioni di conguaglio potrà riguardare tutto o parte del personale dipendente o dei pensionati.

Ove si avvalga di tale possibilità, il sostituto d'imposta dovrà farne opportuna menzione nelle proprie scritture contabili ai fini dei puntuali controlli circa la congruità e tempestività dei versamenti delle ritenute.

Anche per il conguaglio di fine anno 1983 potrà, inoltre, presentarsi il problema del rimborso al dipendente dell'imposta che risulta trattenuta in più dal datore di lavoro nei periodi di paga dello stesso anno.

Questo Ministero, nel far presente che tale problema per l'anno 1983 si presenterà in termini più accentuati rispetto allo scorso anno, tenuto conto delle modifiche legislative avanti indicate, richiama le istruzioni impartite con le precedenti circolari ed in particolare con la già citata circolare n. 21 del 3 maggio 1983 per i casi in cui il datore di lavoro si trovi, per tutto o parte del personale, nell'impossibilità di procedere al dovuto rimborso in sede di conguaglio di fine anno 1983.

2. — CHIARIMENTI PARTICOLARI

Nella suddetta circolare n. 21 del 1983 sono state illustrate, com'è noto, le procedure che i sostituti d'imposta dovevano seguire entro e non oltre il mese di giugno 1983 ai fini dell'applicazione della nuova disciplina ai redditi di lavoro dipendente, stante il disposto del settimo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 953; con la circolare stessa è stato, fra l'altro, consentito ai sostituti d'imposta di procedere alla suddetta appplicazione in due diverse fasi, la prima delle quali, di carattere generale, da effettuarsi non oltre il mese di giugno e l'altra, eventuale, in caso di ritardata acquisizione delle dichiarazioni di spettanza dei singoli dipendenti interessati all'ottenimento delle nuove e maggiori detrazioni.

Per quest'ultima ipotesi è stato in particolare chiarito che, ove le prescritte comunicazioni di spettanza delle detrazioni non fossero state comunque acquisite dai sostituti d'imposta — principalmente quelle per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, a causa del nuovo limite di reddituahtà fissato in L. 2.750.000 — in tempo utile per la prima sistemazione da attuarsi entro il mese di giugno 1983, i sostituti medesimi avrebbero potuto riconoscere agli aventi diritto le detrazioni stesse nei periodi di paga successivi e comunque non oltre il termine per il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Pertanto, i sostituti d'imposta dovranno tener conto delle eventuali dichiarazioni di spettanza delle detrazioni pervenute fino al termine per il compimento delle operazioni del conguaglio di fine anno. Trascorso tale termine, sia in caso di conguaglio effettuato nel mese di dicembre che in caso di conguaglio effettuato entro i due mesi successivi, i lavoratori dipendenti e pensionati non potranno che sistemare la propria posizione fiscale, ai fini delle nuove e maggiori detrazioni, mediante la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi mod. 740/84 o mod. 740 S/84.

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, settimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982 i sostituti d'imposta avrebbero dovuto procedere, nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, agli eventuali conguagli d'imposta relativi ai periodi di paga decorsi dal 1° gennaio 1983, per un importo non inferiore ai tre quarti dei conguagli stessi, rinviando alla fine dell'anno 1983 la definitiva sistemazione della quota residua, occorre che i sostituti stessi provvedano, in sede di liquidazione delle competenze relative al mese di dicembre 1983 — periodo di paga nel quale si procede, nella generalità dei casi, anche all'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno — all'attribuzione della quota residua eventualmente non ancora riconosciuta agli aventi diritto.

Va da sé che, qualora le cennate operazioni di conguaglio dovessero essere eseguite oltre il mese di dicembre, ma comunque entro il 29 febbraio 1984, l'attribuzione della predetta residua parte dell'ammontare del conguaglio calcolato nel mese di giugno potrà essere effettuata contestualmente alle operazioni di conguaglio di fine anno.

In tale occasione i sostituti d'imposta potranno altresì determinare — come si è già precisato nel punto 14 della citata circolare n. 21 del 3 maggio 1983 — l'esatta entità della ulteriore detrazione in misura decrescente per scaglioni di reddito dipendente fino a 16 milioni di lire, posto che solo alla fine del periodo d'imposta si avranno a disposizione tutti gli elementi per la definitiva attribuzione, in sede di ritenuta, di tale ulteriore detrazione; essa infatti è correlata sia ai diversi scaglioni di reddito annuo di lavoro dipendente (cfr. tabella I della circolare n. 21 del 1983) e sia ai limiti di detto reddito entro i quali opera il cosiddetto correttivo, siccome evidenziato nella tabella H della più volte citata circolare n. 21 del 1983.

PARTE II
CERTIFICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1983

3. — CENNI GENERALI

Per quanto riguarda la certificazione delle ritenute d'acconto operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti durante l'anno 1983 occorre avvertire che il nuovo modello 101, rispetto alle precedenti edizioni, risulta, anzitutto, aggiornato in funzione delle modifiche al regime delle detrazioni d'imposta recate dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Tenuto, poi, conto delle sopravvenute esigenze dell'Amministrazione finanziaria ai fini di una più analitica ed omogenea conoscenza degli elementi indici di capacità contributiva indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si è resa necessaria la ristrutturazione del « Prospetto dati e notizie particolari » posto nel retro del modello 101, che è stato pertanto diversamente articolato in forma più organica ed esauriente.

Si segnala inoltre che nella sezione V dello stesso certificato è stato inserito un nuovo rigo, contrassegnato dal n. 34, per l'individuazione dei rapporti di lavoro di natura stagionale. Tale integrazione si è resa indispensabile per evitare errori in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate dai lavoratori stagionali.

Da ultimo, si fa presente che i « campi » del mo dello 101 meccanografico hanno trovato un diverso e più corretto posizionamento secondo le esigenze della compilazione meccanografica.

Per quanto riguarda la certificazione delle indennità di fine rapporto di lavoro — modello 102 — questo Ministero, sia nella considerazione che la legge 29 maggio 1982, n. 297, ha generalizzato la corresponsione di anticipazioni sull'indennità di fine rapporto di lavoro, e sia per venire incontro alle intervenute necessità operative dei sostituti d'imposta che utilizzano sistemi di elaborazione dei dati, ha predisposto un modello 102 adatto alla compilazione con mezzi meccanografici.

Nella nuova versione meccanografica del modello 102 sono state unificate le sezioni II e III che nel modello manuale sono riservate, rispettivamente, alle indennità relative a rapporti di lavoro cessati nell'anno 1983 o alle anticipazioni per i rapporti non ancora cessati e a quelle relative a rapporti cessati negli anni dal 1974 al 1982.

Le indennità per cessazioni avvenute prima dell'anno 1974 non potranno invece essere certificate nella nuova versione del modello ma continueranno ad essere certificate nel modello 102 tradizionale.

Per quanto riguarda, infine, il modello 201, per la certificazione dei trattamenti pensionistici erogati dallo Stato, dall'INPS e da altri enti pubblici, si fa presente che lo stesso è identico a quello dello scorso anno, fatta eccezione per le sole variazioni degli anni di riferimento, in quanto le modifiche alle detrazioni introdotte dalla più volte citata legge n. 53 del 28 febbraio 1983 non alterano la struttura estremamente sintetica del modello.

Per l'anno 1983, quindi, le certificazioni che i sostituti d'imposta devono rilasciare per l'attestazione delle ritenute di acconto operate sui redditi di lavoro dipendente dagli stessi corrisposti si presentano nelle seguenti versioni:

mod. 101 versione normale;

mod. 101 versione meccanografica;

mod. 201 versione « pensioni Tesoro-INPS-Enti pubblici »;

mod. 102 versione normale;

mod. 102 versione meccanografica.

Ciò premesso, nel richiamare i chiarimenti contenuti nelle più avanti citate circolari, si rammenta in particolare quanto segue.

I certificati — mod. 101, nelle versioni normale e meccanografica, mod. 201 e mod. 102, nelle versioni normale e meccanografica — devono essere redatti in conformità dei modelli approvati con i decreti ministeriali del 12 novembre 1983, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 7 dicembre 1983.

Tutti i cennati modelli sono riportati in allegato alla presente circolare.

Si ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, i certificati modelli 101 e 102, come anche i modelli 201, devono essere consegnati ai percettori di reddito di lavoro dipendente entro il 20 aprile 1984.

In relazione a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama l'attenzione dei datori di lavoro e degli enti erogatori di trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo — assistito dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 — opportunamente introdotto dal legislatore per consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di venire in possesso dei certificati in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In proposito questo Ministero ritiene che, pure in mancanza di un'espressa disciplina legislativa, la consegna dei modelli di che trattasi possa avvenire a mezzo del servizio postale, sempreché la relativa spedizione garantisca l'esatta osservanza del termine previsto dalla legge.

Naturalmente, qualora per qualsiasi disguido il dipendente o pensionato non venga in possesso in tempo utile dei menzionati certificati, il sostituto d'imposta dovrà provvedere, a richiesta dell'interessato, al rilascio del duplicato.

Come già chiarito nella circolare n. 151 del 1978, in base al disposto dell'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, sussiste l'obbligo generalizzato di indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e negli altri atti previsti dall'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 784, ivi compresi i certificati attestanti le ritenute d'acconto operate dai sostituti d'imposta.

Si rammenta che, a norma del richiamato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, i sostituti d'imposta obbligati all'indicazione del numero di codice fiscale dei dipendenti o pensionati hanno diritto, se sprovvisti, di riceverne da questi ultimi, dietro richiesta, comunicazione per iscritto.

In proposito si richiama l'attenzione dei sostituti di imposta e dei dipendenti o pensionati sulle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, rispettivamente, per i casi di omissione o errata indicazione del numero di codice fiscale e per i casi di omissione o inesatta comunicazione dello stesso.

Nessun troncamento o arrotondamento deve essere effettuato sugli importi riportati nei modelli 101 e 201 (così come in quelli indicati nel mod. 102).

Si ricorda infine che, in base alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, gli esuli giuliani e dalmati possono richiedere al datore di lavoro o all'ente erogatore della pensione che il proprio comune di nascita sui modelli 101 e 102 sia apposto esclusivamente con la sola denominazione italiana senza alcun riferimento sia alla denominazione attuale del comune stesso che allo Stato di appartenenza.

4. — Certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1983 (mod. 101)

Il mod. 101 relativo all'anno 1983, come già quello per l'anno 1982 e precedenti, è suddiviso in sette sezioni.

Al datore di lavoro è riservata la compilazione delle sezioni prima, terza, quarta e quinta, mentre nel caso di presentazione del certificato in sostituzione della dichiarazione dei redditi, la sezione seconda, il « Prospetto dati e notizie particolari » e la sezione sesta vanno compilati a cura del dipendente o pensionato; la compilazione della sezione settima è effettuata dai familiari a carico del dipendente o pensionato, ove esistenti.

a) *Parte riservata al datore di lavoro.*

Si forniscono qui di seguito brevi chiarimenti in ordine alle altre novità di quest'anno, rinviando a quelli per la compilazione delle sezioni riservate al sostituto d'imposta già contenuti nelle precedenti circolari sull'argomento.

Sezione prima.

Come per i decorsi anni, in questa sezione il sostituto d'imposta dovrà anzitutto riportare i propri elementi di identificazione, compreso il numero di codice fiscale.

Si rammenta inoltre che il sostituto d'imposta deve ricercare il codice di attività nella tabella *c*) delle istruzioni al mod. 101 a compilazione manuale.

Torna utile ricordare che detto codice, anche se richiesto tra gli elementi di identificazione del sostituto d'imposta, serve a classificare anche il settore di attività del dipendente e coincide sempre con quello del sostituto stesso quando questi opera in un unico settore di attività; questa coincidenza viene meno nelle ipotesi in cui il sostituto opera in più settori di attività, oppure quando questi svolga una delle attività professionali raggruppate nell'ultimo riquadro della tabella stessa e contraddistinte con i numeri di codice da 8.000 a 9.400. Tali codici, infatti, vanno impiegati dal datore di lavoro per la propria identificazione (attività prevalente) ma non devono essere utilizzati per i dipendenti, come avverte la barra apposta nel riquadro stesso, la cui permanenza nella tabella *c*) del mod. 101 si giustifica, pertanto, con la sola esigenza di mantenere una completa uniformità tra le varie tabelle di attività riportate nelle istruzioni dei vari modelli di dichiarazione.

In relazione all'espresso divieto di cui all'anzidetta barra, il codice di attività dei dipendenti esercenti attività professionali andrà ricercato tra quelli compresi nel riquadro dedicato ai servizi.

Alla quarta riga, a fianco dei dati anagrafici del dipendente o pensionato, il sostituto dovrà in ogni caso riportare il numero di codice fiscale di questi.

Sezione terza.

Per detta sezione, il cui schema è identico a quello adottato nei modelli degli scorsi anni, si richiamano integralmente le istruzioni impartite con le circolari avanti citate.

E' appena il caso di aggiungere che fra gli emolumenti di cui al punto 1 vanno indicate le varie indennità anticipate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali (indennità di malattia, puerperio, ecc.).

Per quanto riguarda in particolare il punto 3, si rammenta che vanno qui indicate le indennità e i compensi di cui alla lettera *b*) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, corrisposti al dipendente da terzi e dei quali il datore di lavoro, a seguito di comunicazione del soggetto erogante, ha tenuto conto in sede di conguaglio di fine anno.

Si rammenta che nello stesso punto, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 marzo 1980, n. 70, va indicato l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali, i quali vanno comunicati al datore di lavoro dai percipienti che, essendo titolari del solo reddito di lavoro dipendente, sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a norma dell'art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Per quanto riguarda le detrazioni da riportare nei punti da 11 a 16 secondo i nuovi e maggiori importi previsti dalla legge n. 53 del 28 febbraio 1983 e da attribuire secondo le modalità dettate dalla predetta circolare n. 21 si rammenta, in questa sede, che per l'indicazione della nuova ulteriore detrazione decrescente prevista dalla lettera *c*) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 è stato introdotto un nuovo rigo contraddistinto dal n. 15-*ter*.

In conseguenza di dette maggiori e nuove detrazioni di imposta, al n. 6 delle «Avvertenze» viene ora indicato, per gli emolumenti percepiti nell'anno 1983, il limite di lire 4.500.000 (in luogo di quello di L. 3.500.000 riportato nel mod. 101 dello scorso anno) entro il quale, in presenza delle condizioni previste nella sezione VI, il mod. 101 non deve essere presentato, né spedito.

L'importo di tale limite corrisponde, infatti, in termini reddituali alla somma delle detrazioni d'imposta spettanti a tutti i lavoratori dipendenti o pensionati appartenenti alla fascia di reddito non superiore a 9 milioni di lire (L. 96.000 per quota esente + L. 252.000 per spese di produzione + L. 324.000 per ulteriore detrazione decrescente + L. 18.000 per oneri deducibili in misura forfettaria + L. 180.000 per ulteriore detrazione) con la sola particolarità che quest'ultima detrazione anche quest'anno non può trovare materiale applicazione per l'intero importo, ma solo per L. 120.000, dato il limite reddituale previsto per averne diritto, fissato nella misura massima di L. 4.500.000.

Premesso che la nuova disposizione contenuta nell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge n. 953/82, convertito nella legge n. 53/83 — secondo la quale le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 possono essere usufruite dai lavoratori dipendenti solo fino a concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione della base imponibile — non produce alcuna ripercussione in sede di ritenuta, si precisa, in questa sede, che nel caso in cui le detrazioni d'imposta effettivamente imputate al dipendente risultino di ammontare inferiore a quello attribuibile al dipendente stesso in relazione alla sua situazione personale e familiare, il datore di lavoro, anziché procedere all'indicazione analitica delle detrazioni, riporterà al punto 17 il totale di quelle che in concreto possono essere assorbite dall'imposta corrispondente all'ammontare complessivo degli emolumenti imponibili (punto 8) compresi quelli corrisposti da terzi. Pertanto in nessun caso potrà verificarsi un credito di imposta a favore del dipendente derivante da un ammontare di detrazioni d'imposta che, seppure spettanti, non è stato possibile attribuire per intero perché di importo superiore all'imposta lorda corrispondente al totale delle retribuzioni dell'anno.

Al punto 18 dovrà essere riportato l'importo complessivo delle ritenute d'acconto operate dal datore di lavoro a seguito delle operazioni di conguaglio finale, con riferimento sempre al 31 dicembre 1983, anche nell'ipotesi in cui il conguaglio è stato effettuato successivamente a tale data (fino al 29 febbraio 1984).

Al punto 19 il datore di lavoro dovrà riportare l'ammontare delle ritenute d'acconto operate da terzi, per intero ovvero per la parte che dalle operazioni di conguaglio risulti posta a carico del dipendente.

Al punto 20 risulterà evidenziato l'eventuale ammontare delle ritenute che, pur dovendo costituire, per effetto del conguaglio, oggetto di restituzione da parte del datore di lavoro, non sono state da questi rimborsate per insufficienza del monte ritenute a sua disposizione nel mese in cui è effettuato il conguaglio di fine anno e che, come è stato precisato, dovranno essere restituite al dipendente a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio stesso, con le modalità più avanti indicate.

Il successivo punto 21 è stato mantenuto anche nel modello 101 per il 1983, per evidenziare l'ammontare delle ritenute fiscali da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi modello 740 o 740 S a scomputo dell'imposta dovuta dal dipendente in base al suo reddito complessivo.

Detto punto 21, da compilarsi sempre a cura del datore di lavoro, nell'ipotesi più frequente di conguaglio di fine anno che abbia esaurito, come avanti detto, i rapporti creditori del dipendente, evidenzierà l'ammontare complessivo delle ritenute pagate dal dipendente come indicato nei punti 18 e 19. Mentre, nell'ipotesi che il conguaglio di fine anno non abbia esaurito la restituzione delle eventuali somme trattenute in più nei vari periodi di paga, la ritenuta da scomputare in dichiarazione deve essere al netto del predetto credito d'imposta — da rimborsare al dipendente, sempre a cura del datore di lavoro, mediante compensazione con le ritenute dell'anno 1984 — e pertanto al punto 21 sarà indicata la differenza tra la somma delle ritenute di cui ai punti 18 e 19 e l'importo della differenza a credito di cui al punto 20.

Ovviamente, poiché nessun importo dovrà mai essere evidenziato al punto 20 nelle ipotesi di dipendenti cessati in corso d'anno — in quanto i conguagli relativi a tali cessazioni, come più volte chiarito, non danno mai luogo a restituzioni di ritenute da parte del datore di lavoro, a meno che le cessazioni stesse non siano avvenute per morte dei dipendenti o trattisi di restituzioni conseguenti all'attribuzione, per cessazioni avvenute a partire dal 16 marzo 1983, delle nuove e maggiori misure delle detrazioni d'imposta — l'importo delle ritenute da indicare al punto 21 nelle predette ipotesi di cessazione, sarà sempre uguale alla somma delle ritenute di cui ai punti 18 e 19.

Sezione quarta.

La sezione quarta è riservata agli emolumenti relativi ad anni precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno 1983 che non hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine anno, in quanto soggetti a tassazione separata.

A proposito degli emolumenti arretrati nel far riferimento a quanto specificato al punto 9 della circolare n. 21 del 3 maggio 1983 in ordine all'effettuazione di eventuali conguagli per arretrati corrisposti nei primi mesi dell'anno 1983 si richiama in particolare quanto chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 37 del 10 dicembre 1976 circa la possibilità dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione anche in presenza di detti emolumenti. Tale possibilità viene considerata nella successiva sezione VI, riguardante l'attestazione del dipendente, di cui sarà fatto cenno appresso.

Sezione quinta.

Questa sezione ha la medesima impostazione adottata nella edizione del modello 101 relativo all'anno 1982 con la sola eccezione del nuovo punto n. 34 riservato all'indicazione della natura stagionale o meno dei rapporti di lavoro iniziati e/o cessati nell'anno 1983. La sua compilazione estremamente agevole, anche se non riguardante dati contabili, riveste notevole interesse, anche per quanto concerne la predetta indicazione, sia per l'amministrazione che per lo stesso dipendente.

Analogamente agli anni scorsi, anche nel nuovo modello 101, ad attestazione di quanto esposto nelle varie sezioni — fatta esclusione per la seconda — il datore di lavoro (o un suo rappresentante legale o negoziale) dovrà datare il certificato e apporvi la propria sottoscrizione.

Si rammenta infine che il datore di lavoro dovrà compilare il certificato in questione anche per quei dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima della fine dell'anno, come evidenziato nelle sezione quinta, con le due seguenti particolarità:

1) che i dati da riportare nella sezione terza riguarderanno un conguaglio relativo ad un rapporto cessato anteriormente alla fine dell'anno;

2) che è esclusa qualsiasi restituzione di ritenute da parte del datore di lavoro con le sole eccezioni, avanti ricordate, dei dipendenti deceduti per i quali detta restituzione è stata invece consentita e per l'attribuzione, per cessazioni avvenute a partire dalla data del 16 marzo 1983, delle maggiori e nuove detrazioni di imposta introdotte dalla citata legge n. 53.

b) *Parte riservata al lavoratore dipendente o al titolare di pensione erogata da ente senza personalità di diritto pubblico.*

Come già accennato, la compilazione delle sezioni seconda e sesta e quella del « Prospetto dati e notizie particolari » sono riservate al dipendente o pensionato; la compilazione della sezione settima è rimessa invece ai loro familiari a carico, ove esistenti.

Si ribadisce che a tali adempimenti il dipendente (o pensionato) o i suoi familiari a carico sono tenuti solo quando il certificato mod. 101 viene presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi, mentre nessuna indicazione dovrà essere effettuata nelle predette sezioni qualora il certificato stesso debba essere allegato alla dichiarazione dei redditi modello 740 o 740 S che il dipendente o pensionato presenterà nell'anno 1984.

Nel rinviare alle avvertenze contenute nel modello 101, si forniscono qui di seguito brevi chiarimenti per la compilazione delle predette tre sezioni, nonché del « Prospetto dati e notizie particolari ».

Sezione seconda.

Il contenuto della predetta sezione non si discosta da quelli della corrispondente sezione dei modelli degli anni scorsi.

Per quanto riguarda la compilazione dei dati relativi al coniuge del dipendente o pensionato si ricorda che, qualora il coniuge possieda redditi di qualsiasi entità, va indicato il suo numero di codice fiscale seguendo le avvertenze fornite per il codice fiscale dello stesso dipendente o pensionato.

Si rammenta infine che, come già precisato nelle apposite istruzioni del mod. 101, la compilazione della sezione seconda può essere effettuata anche dal datore di lavoro, limitatamente ai dati in suo possesso, fermo restando, ovviamente, l'obbligo dello stesso dipendente o pensionato di controllarne l'esattezza provvedendo alle eventuali correzioni.

Prospetto dati e notizie particolari.

Tale prospetto, completamente riformulato come avanti accennato, deve essere compilato, come precisato al punto 8 delle avvertenze, relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato abbia avuto nell'anno 1983 la disponibilità, intendendosi per disponibilità la facoltà, comunque acquisita, anche di fatto o precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero di sopportarne i relativi costi nell'anno 1983.

Si rammenta che per l'omessa o incompleta indicazione degli elementi indici di capacità contributiva si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Sezione sesta.

L'attestazione contenuta nella sezione sesta interessa, come già detto, quei dipendenti o pensionati che intendono avvalersi dell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale mod. 740 o 740 S, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trovandosi nella posizione prevista per tale esonero.

Ai fini del predetto esonero, per il lavoratore o pensionato dovranno ricorrere, oltre a tutte le altre condizioni indicate nell'attestazione, anche quelle specificate al terzo alinea dell'attestazione stessa, nel senso di non aver percepito altri emolumenti arretrati diversi da quelli riportati al punto 22 del mod. 101 e di aver conseguito negli anni 1981 e 1982 esclusivamente i redditi indicati dal datore di lavoro nei punti 24 e 25 del medesimo mod. 101.

Sezione settima.

Sempre nell'ipotesi di presentazione del mod. 101 in sostituzione della dichiarazione annuale dei redditi, i familiari a carico del dipendente o pensionato, diversi dai figli minori (per essi infatti è sufficiente l'attestazione del dichiarante di cui alla sezione sesta), ai quali si riferiscono le detrazioni per carichi di famiglia concesse dal sostituto d'imposta, come indicato nella sezione terza, devono convalidare la spettanza delle detrazioni stesse attestando di non aver posseduto nell'anno 1983 redditi superiori al nuovo limite di redditualità di L. 2.750.000, al lordo degli oneri deducibili, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, e di trovarsi nelle condizioni illustrate al punto 3 delle richiamate avvertenze.

A tal fine i familiari interessati apporranno negli appositi spazi della sezione la propria firma leggibile con l'indicazione, a fianco, della relazione di parentela con il dipendente o pensionato.

Si rammenta infine che, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, chiunque per consentire l'indebita fruizione di detrazioni per carichi di famiglia rilascia o utilizza attestazioni di cui al penultimo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 non rispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire.

Detta sanzione penale si aggiunge alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta).

5. — CERTIFICATO DELLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE O DELLE ANTICIPAZIONI SULLE INDENNITÀ STESSE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1983, SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATE.

Come già anticipato nel paragrafo 3, la gamma dei modelli di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, quest'anno, si è arricchita della versione meccanografica del modello 102.

Pertanto, accanto al modello tradizionale, per la cui compilazione valgono i chiarimenti forniti con le circolari avanti citate, è stato predisposto un modello 102 (meccanografico) al fine di soddisfare le esigenze dei sostituti che adottano sistemi di elaborazione automatica dei dati.

Nel nuovo modello 102, per il controllo dell'esattezza della indicazione del codice fiscale dei soggetti eroganti, è stato aggiunto nella sezione I un nuovo rigo riservato alla indicazione dei dati anagrafici dei sostituti che siano persone fisiche.

Nella sezione II, come già accennato, dovranno essere indicate le indennità corrisposte nell'anno 1983 per cessazioni avvenute dall'anno 1974 all'anno 1983, nonché le anticipazioni sulle indennità corrisposte, sempre nell'anno 1983, in costanza di rapporti di lavoro.

L'esposizione dei dati contabili dovrà essere effettuata, con la stessa sequenza del modello tradizionale, variando, unicamente, la distinzione numerica dei singoli campi.

La sezione che nel modello 102 tradizionale è riservata alle indennità relative a cessazioni avvenute anteriormente all'anno 1974 non è stata trasposta nella versione meccanografica; pertanto con apposita notazione, contrassegnata da un asterisco, viene precisato che per i rapporti di lavoro cessati negli anni 1973 e precedenti continua ad essere utilizzato il modello 102 tradizionale.

* * *

Si raccomanda agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATI (*)

Allegato 1. - Modello di certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1983. (Mod. 101).

Allegato 2. - Modello di certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1983. (Mod. 101 - meccanografico).

Allegato 3. - Modello di certificato per le pensioni erogate nell'anno 1983 dalle Direzioni provinciali del tesoro, dall'INPS e dagli altri enti pubblici. (Mod. 201 pensioni Tesoro-Inps-Enti pubblici).

Allegato 4. - Modello di certificato delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1983 soggette a tassazione separata. (Mod. 102).

Allegato 5. - Modello di certificato delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1983 soggette a tassazione separata (Mod. 102 - meccanografico).

(*) Si omette la riproduzione degli allegati, tutti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 7 dicembre 1983.

(249)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico esecutivo e infermiere generico presso l'Università di Siena

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, settima qualifica funzionale, settimo livello retributivo, presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sono il diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di farmacia e il diploma di laurea in chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di 18 anni e non abbiano superato l'età di anni 40, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, corredate dai titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, devono contenere le indicazioni del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a posti in prova nel ruolo del personale tecnico dell'ex carriera esecutiva degli istituti di istruzione universitaria, quarta qualifica funzionale, quarto livello retributivo, assegnati ai servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia per le esigenze del nuovo policlinico universitario:

servizio di laboratorio dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare: un posto;

servizio elaborazione automatica dei dati dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare: due posti.

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione, una per ogni concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove di esame avranno luogo rispettivamente:

per il posto al servizio di laboratorio, presso la sede del rettorato, posto in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, alle ore 9 del quarantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per i posti al servizio elaborazione automatica dei dati, presso la sede del rettorato, posto in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, alle ore 9 del quarantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva degli infermieri delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, quarta qualifica funzionale, quarto livello retributivo presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena (per le esigenze del policlinico universitario de Le Scotte).

Titolo di studio per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale ed il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore dell'Universtià degli studi di Siena, devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, pena la esclusione dal concorso.

Le prove di esame avranno luogo presso la sede del centro didattico del nuovo policlinico, Le Scotte, Siena, alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(252)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settori n. 8 e n. 45).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà, per i seguenti settori di discipline, nelle date sotto specificate:

Settore n. 8 - Medicina sperimentale (borse n. 49):

convocazione: giorno 13 febbraio 1984, ore 10, presso l'istituto di patologia generale - Policlinico Umberto I, viale Regina Elena, 324, Roma.

Settore n. 45 - Geografia (borse n. 8):

convocazione: giorno 9 febbraio 1984 alle ore 9, presso la Sala delle conferenze - piano terra - Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma.

(306)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario e sede delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ingegnere del genio militare

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del genio militare (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), avranno luogo in Firenze presso l'Università degli studi - dipartimento di costruzioni - piazza Brunelleschi n. 6, nei giorni 22 e 23 marzo 1984 con inizio alle ore 8,30.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1984.

(289)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. **14-96**/Legisl.

Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *dicembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl.;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1982, n. 16-78/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento numero 12206 del 28 ottobre 1983;

Decreta:

Con decorrenza 1° ottobre 1983, l'art. 27 del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl., e successive modificazioni, è sostituito dal seguente articolo:

Art. 27. — Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc. . . . L. 220/km
b) per le automobili da 801 cc. fino a 1200 cc. » 310/km
c) per le automobili oltre i 1200 cc. . . . » 370/km
d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc. » 120/km
e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc. » 130/km

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 31 ottobre 1983

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1983
Registro n. 61, *foglio n.* 145

(183)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - **S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227